

Gallarate (Va), 6 novembre 2015

PROCEDURA
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro nella riunione del 12 ottobre 2015, come successivamente modificata in data 6 novembre 2015, ed efficace a partire dal 3 dicembre 2015, data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., a seguito del rilascio in pari data del parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate

INDICE

I	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	5
4	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
5	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI DI MINORE E MAGGIORE RILEVANZA	7
6	PRESIDI EQUIVALENTI.....	9
7	OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	9
8	DELIBERE-QUADRO	10
9	INFORMATIVA	11
10	OPERAZIONI ESENTI.....	12
11	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	13

I PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “**Società**” o “**Openjobmetis**”), ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”), con efficacia a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente a tale avvio e al parere favorevole del costituendo comitato per le operazioni con parti correlate.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

2 DEFINIZIONI

2.1 Ai In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti della Procedura e negli allegati alla medesima procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.:

- a) “**Amministratori Indipendenti**” o “**Indipendenti**”: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- b) “**Codice di Autodisciplina**”: il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. del marzo 2006, come successivamente modificato;
- c) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato istituito dalla Società per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente Procedura e dal Regolamento;
- d) “**Controllo**” ha il significato a tale espressione attribuito nell’Allegato I del Regolamento;
- e) “**Controllo Congiunto**” ha il significato a tale espressione attribuito nell’Allegato I del Regolamento;
- f) “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i componenti effettivi degli organi di controllo;
- g) “**Gruppo Openjobmetis**”: la Società e le società incluse nel bilancio consolidato di Openjobmetis;

- h) **“Influenza Notevole”**: ha il significato a tale espressione attribuito nell’Allegato I del Regolamento;
- i) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 10.1, lett. g), della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un’altra Parte Correlata della Società nelle suddette società controllate o collegate di Openjobmetis generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Openjobmetis che della società controllata o collegata con cui l’operazione è svolta e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata (in tale circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della controllata, ivi inclusi i citati piani di incentivazione, rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche); (ii) sia l’entità che dispone del controllo di Openjobmetis e nel contempo, sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata.
- j) **“Operazione con Parte Correlata”** ovvero **“Operazione”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, realizzato dalla Società con Parti Correlate (come definite di seguito), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:
- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di opere e servizi;
 - la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Openjobmetis;
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.
- k) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni di importo non superiore a Euro 50.000.
- l) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.

- m) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- n) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società del Gruppo Openjobmetis;
- o) **“Parti Correlate”**: ha il significato a tale espressione attribuito nell’Allegato I del Regolamento;
- p) **“Responsabile dell’Operazione”**: la funzione competente a decidere e istruire un’operazione della Società;
- q) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
- r) **“Società Collegate”**: ai fini di quanto previsto dal Regolamento e dalla presente Procedura, si considerano Società Collegate le entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;
- s) **“Società Controllate”**: ai fini di quanto previsto dal Regolamento e dalla presente Procedura, si considerano Società Controllate le entità, anche senza personalità giuridica, soggette al Controllo di un’altra entità.

2.2 Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2.2 I termini non specificamente definiti nella Procedura avranno il significato ai medesimi attribuito nel Regolamento.

3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 La funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo, con il supporto della funzione *Internal Audit*, ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni e dichiarazioni ad essa pervenute o comunque in suo possesso, le Parti Correlate della Società e di tenere un apposito elenco con indicazione del nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata e della natura del rapporto di correlazione.

3.2 L’elenco è reso disponibile per l’accesso a tutte le funzioni interessate della Società e delle sue Controllate e/o Collegate.

3.3 Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione; a tal fine, le funzioni interessate della Società e delle sue Società Controllate collaboreranno fornendo le informazioni di volta in volta richieste dal Comitato Parti Correlate.

3.4 L’aggiornamento e la verifica dell’elenco delle Parti Correlate sono effettuati dalla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo, con il supporto della funzione

Internal Audit, ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque con frequenza almeno annuale.

- 3.5 Contestualmente alla Procedura, (e in occasione di ogni suo aggiornamento), la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo richiede ai soggetti controllanti, agli Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed agli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5 del TUF che siano Parti Correlate della Società la compilazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato I della presente Procedura.

4 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 Prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Responsabile dell'Operazione verifica se, anche sulla base dell'elenco delle Parti Correlate di cui al precedente articolo 3, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.
- 4.2 Qualora, ad esito della verifica di cui al precedente articolo 4.1, l'operazione risulti essere con una Parte Correlata e non rientri tra le Operazioni di Importo Esiguo, il Responsabile dell'Operazione si astiene dall'approvazione della medesima ed è tenuto a comunicare tempestivamente – e comunque in tempo utile a consentire alle altre funzioni coinvolte della Società di ottemperare alle disposizioni della presente Procedura – alla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo, le informazioni relative all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili alla data in cui viene effettuata, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.
- 4.3 La funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo verifica, eventualmente con il supporto della funzione *Internal Audit* e della funzione competente per l'operazione:
- (i) se l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 10, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone, in caso di riscontro positivo, la funzione competente per l'Operazione;
 - (ii) se l'Operazione debba essere adottata in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8;
 - (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.
- 4.4 Nel caso in cui la natura dell'Operazione ai fini dell'applicazione del successivo art. 10 risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 4.5 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo ai sensi del presente articolo, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata ai sensi del successivo art. 10, la medesima funzione sottopone tempestivamente l'Operazione all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate,

unitamente alle informazioni complete ed adeguate ad essa inerenti e specificando se si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applica le previsioni di cui al successivo art. 5.

- 4.6 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione relativi alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei presidi equivalenti di cui al successivo art. 6.

5 PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI DI MINORE E MAGGIORE RILEVANZA

A. Operazioni di Minore Rilevanza

- 5.1 In caso di Operazione di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo non superiore a Euro 30.000 fatta salva la possibilità di superare tale importo massimo di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5.3 Al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza devono essere fornite almeno due giorni prima rispettivamente, dell'espressione del parere di cui al punto 5.1 che precede e dell'approvazione dell'operazione, informazioni complete e adeguate sull'Operazione in questione, fermo restando che in casi di urgenza le informazioni potranno essere fornite anche con un anticipo inferiore con il consenso del Comitato o dell'organo competente. Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 5.1, venga dichiarato che le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza sono equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 5.4 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni
- 5.5 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile,

per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.

- 5.6 Successivamente alla deliberazione o decisione, secondo i casi, assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Responsabile dell'Operazione.
- 5.7 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento:
- (i) gli organi delegati, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
 - (ii) fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui i rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

B. Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 5.8 Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, le disposizioni del presente art. 5 trovano applicazione anche in relazione all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 5.9 Nell'ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In tal caso, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto, nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione e i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

6 PRESIDI EQUIVALENTI

6.1 Ai fini di quanto previsto negli artt. 5 e 7 della presente Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) nel caso in cui si trovi nella predetta situazione di correlazione uno dei componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 5 e 7 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (ii) nel caso in cui non vi siano due Amministratori indipendenti non correlati componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 5 e 7 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato.

6.2 Nel caso di cui all'art. 6.1 (ii) che precede, i membri del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7 OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

7.1 Nel caso in cui un'Operazione realizzata da Società Controllate, sia sottoposta – per legge o in virtù dei processi decisionali interni o del sistema delle deleghe conferite – al preventivo esame o alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di suoi organi delegati o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

7.2 Per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'Operazione compiuta dalla Società Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione da parte della Società Controllata.

7.3 Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, la funzione della Società Controllata competente per l'operazione verifica (i) se, sulla base dell'elenco delle Parti Correlate, la controparte risulti essere una Parte Correlata, e, in tal caso, (ii) se l'Operazione è soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società ai sensi dei precedenti artt. 7.1 e 7.2. In caso di esito positivo di tale verifica la suddetta funzione comunica tempestivamente alla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo le informazioni relative

all'Operazione in esame, affinché tale funzione possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.3 e, se del caso, coinvolgere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

- 7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere non vincolante in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di esaminare ovvero approvare l'Operazione.
- 7.5 Successivamente all'esame ovvero approvazione dell'Operazione da parte di Openjobmetis, la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo della Società provvederà a informare tempestivamente la funzione competente della Società Controllata.
- 7.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente della Società Controllata o al compimento della stessa, la funzione competente della Società Controllata:
 - (i) fornirà tempestivamente alla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento;
 - (ii) fornirà tempestivamente alla funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo della Società le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui al successivo art. 11;
 - (iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

8 DELIBERE-QUADRO

- 8.1 La Società può adottare delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee compiute dalla Società, direttamente o per il tramite di sue Controllate, con determinate Parti Correlate o categorie di Parti Correlate della Società.
- 8.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 8.3 Con riferimento alle delibere-quadro trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente art. 5, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.
- 8.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l'Operazione agli organi delegati della Società che ne informeranno il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

9 INFORMATIVA

- 9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, effettuate anche da parte di Società Controllate, la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo della Società, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, del TUF e all'art. 5 del Regolamento, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento medesimo e messo a disposizione del pubblico nei termini e in conformità alle disposizioni del menzionato art. 5 del Regolamento. In particolare, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile. Nei casi in cui l'Operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 9.2 Qualora la Società e/o le Società Controllate, nel corso dell'esercizio sociale, concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società e/o alle Società Controllate, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento, ove cumulativamente considerate, la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento. In tali ipotesi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano, su base cumulata, il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 9.3 Ai fini dell'applicazione del presente art. 9.2, la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo monitora le Operazioni effettuate da Openjobmetis e dalle Società Controllate.
- 9.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro ai sensi del precedente art. 8, la Società pubblica un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della

medesima delibera-quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento.

- 9.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento.
- 9.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

10 OPERAZIONI ESENTI

10.1 Fermo restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove istituito) della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art.2389, terzo comma, codice civile;
- (c) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 codice civile;
- (d) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui alla lettera (b), nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento;
- (e) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (f) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 comma 3, lett. c), del Regolamento;
- (g) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

10.2 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*,

anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente art. 7. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 10.1, lett. d), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Openjobmetis.

II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

II.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del TUF, le funzioni della Società e delle Società Controllate responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la funzione Amministrazione e Finanza e Pianificazione e Controllo circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

Allegato I

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate

Mod. A

PERSONE FISICHE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato a _____ il _____ residente in (indirizzo – n. civico)

____ (Località – CAP – Provincia) _____, nella
sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la "Società") tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore della Società;
- Sindaco effettivo della Società;
- Dirigente con responsabilità strategiche della Società,

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento per Operazioni con Parti Correlate")

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

- che ai fini del Regolamento devono considerarsi suoi stretti familiari i seguenti:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

- che i seguenti stretti familiari (direttamente o indirettamente) controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

- personalmente (direttamente o indirettamente) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

- di non avere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Openjobmetis ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Openjobmetis al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate

Mod. B

PERSONE GIURIDICHE

(Ragione Sociale) _____ con sede legale in _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, in persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “Società”) tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**")

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

di essere controllata da: _____

- direttamente
- indirettamente attraverso le seguenti entità:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

di controllare / controllare congiuntamente (direttamente o indirettamente) le seguenti società / entità:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche, ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi, sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.

che gli stretti familiari dei membri dei propri organi di amministrazione e di controllo nonché dei propri dirigenti con responsabilità strategiche sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Soggetto con il quale sussiste la parentela	Grado di Parentela

che i seguenti membri dei propri organi di amministrazione e controllo, i seguenti dirigenti con responsabilità strategiche e i loro stretti familiari, direttamente o indirettamente, controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità:

Nome e Cognome	Società /Entità	C.F.	Sede Legale	Tipo di controllo (controllo/influenza notevole/quota significativa)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta)

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Openjobmetis ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Openjobmetis al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (e) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (f) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (g) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (h) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa

essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (f) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (g) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (h) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (i) l'interscambio di personale dirigente;
- (j) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.